

CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Approvazione definitiva per il regolamento sul codice contratti

Super-appalti con la garanzia

Al via il performance bond nei lavori sopra i 75 mln €

DI ANDREA MASCOLINI

Al via il performance bond nei lavori oltre 75 milioni, responsabile del procedimento anche progettista per lavori fino a 5 milioni, collaudi affidabili a terzi solo con gara, più qualità nei livelli progettuali e negli studi di fattibilità, nuove classifiche di qualificazione per piccoli lavori, stralciato l'allegato A1 per le opere superspecialistiche, limiti ai ribassi nelle gare di progettazione, sanzioni per imprese e Soa per certificati falsi. Sono questi alcuni dei punti innovativi del Regolamento del Codice dei contratti pubblici approvato ieri dal Consiglio dei ministri in via definitiva e che sarà trasmesso alla firma di Napolitano e alla registrazione della Corte dei conti, prima di entrare in vigore nei sei mesi successivi alla pubblicazione in gazzetta ufficiale. Primi commenti positivi alla limitazione dei ribassi anomali nelle gare di progettazione dal mondo delle professioni e della progettazione: concordi sia l'Oice, con Braccio Oddi Baglioni («positiva anche l'articolata disciplina sulla verifica dei progetti»), sia il Consiglio Nazionale degli architetti, con Massimo Gallione. L'Ance, con Paolo Buzzetti, evidenzia come «l'approvazione delle nuove norme favorirà il lavoro delle imprese sane con un occhio di riguardo per le medio piccole che soffrono di più in questo particolare periodo di crisi». E il presidente Anie Guidalberto Guidi auspica che «si possa aprire un tavolo di lavoro ministeriale per definire una modifica del Codice degli appalti che consenta alle stazioni appaltanti di procedere con gare separate per l'affidamento delle lavorazioni tecnologiche».

Responsabile del procedimento. Lo schema di regolamento ammette che il Rup possa anche svolgere le funzioni di progettista e di direttore dei lavori, ma che queste funzioni non possono coincidere per interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il Rup potrà invece predisporre la progettazione preliminare di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (5,2 milioni di euro).

Studi di fattibilità e livelli progettuali. Trattandosi del momento fondamentale sul quale si attiva la programmazione dei lavori pubblici, lo

Le novità
Il responsabile del procedimento potrà anche essere progettista preliminare per opere fino a 5,2 milioni
Maggiore livello tecnico per i progetti e gli studi di fattibilità; dettagliato il documento preliminare alla progettazione
Validazione interna per gli uffici tecnici senza sistema qualità fino al 2013
Sanzioni per certificati falsi a carico delle SOA e delle imprese
Collaudi a terzi, con almeno 5 anni di esperienza, solo con gara
Meno vincoli alla partecipazione alle gare di progettazione
Limiti massimo al ribasso nelle gare di progettazione e aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Performance bond obbligatorio sopra 75 milioni per appalti integrati e facoltativo per tutti gli altri contratti oltre 100 milioni
Progettista senza cauzioni, ma soltanto con la polizza per errore o omissione della progettazione

schema di regolamento provvede ad una accurata definizione dei contenuti dello studio di fattibilità, che è anche il documento sul quale si attiva il project financing; l'effetto sarà un maggiore impegno in questa fase per la stazione appaltante. Altrettanto approfondito dovrà essere il documento preliminare alla progettazione, predisposto a cura del Rup, che dovrà anche essere integrato, in caso di concorso di progettazione, anche dei documenti preparatori del concorso. Infine i livelli di progettazione vengono arricchiti sulla scia di quanto già fatto per i progetti delle opere della cosiddetta «legge obiettivo» (in sostanza un progetto definitivo diventa quasi come un progetto

esecutivo del dpr 554/99).

Verifica dei progetti. Sarà compito del Rup fino a un milione di euro e, oltre tale importo, ad organismi interni dell'amministrazione dotati di un sistema di controllo qualità (ma fino al 2013 non sarà necessario). Sarà il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici (oltre agli organismi di accreditamento) accreditare le società private a svolgere l'attività di validazione. Un regolamento ministeriale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento generale, dovrà a sua volta dettare le regole per l'accreditamento degli organismi di validazione. L'attività di verifica affidata a soggetti esterni potrà vedere in campo

professionisti e società per opere puntuali fino a un milione di euro e a rete fino a 5,2 milioni di importo dei lavori. Viene anche dettagliato il contenuto dell'attività di verifica che, diversamente da oggi, dovrà essere contestuale allo svolgimento della progettazione.

Qualificazione delle imprese. Vengono trasposte nel regolamento sia le norme del dpr 34/2000 sia quelle sulla qualificazione dei contraenti generali. Vengono introdotte due nuove fasce la III bis (1,033/1,5 milioni) e la IV bis (2,5/3,5 milioni). La «partita» delle opere superspecialistiche si chiude con lo stralcio dell'allegato A1 e con il rinvio ad un dpcm che definirà i requisiti per la qualificazione per queste opere.

Sanzioni per imprese e Soa. Previste per le imprese di costruzioni sanzioni in caso di mancata risposta alle richieste dell'Autorità o alle richieste delle Soa attestanti la qualificazione, o ancora per mancata comunicazione di dati all'Osservatorio. Punite anche le certificazioni false presentate alle Soa, per le quali il regolamento stabilisce sanzioni di circa 50.000, oltre alla possibile sospensione dell'attività per un anno.

Gare di progettazione. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura le stazioni appaltanti dovranno

effettuare il calcolo dell'importo a base di gara indicando anche come è stato effettuato tale calcolo; necessaria anche l'indicazione, sempre nel bando, degli elementi (ed eventuali «sub elementi») di valutazione delle offerte e dei loro «pesi» ed eventuali «sub pesi». Previsto l'obbligo di fissare un limite ai ribassi (che oggi viaggiano anche intorno al 65-70%) e una formula per limitare l'attribuzione di punteggi alti ai ribassi maggiori. Il requisito dell'organico medio annuo potrà essere soddisfatto anche tramite consulenti a partita Iva che fatturino più del 50% del loro giro d'affari allo studio o alla società che partecipa alla gara. I requisiti utilizzabili dovranno riferirsi a servizi iniziati, ultimati e approvati nei 5 o 10 anni precedenti o, per quelli iniziati in precedenza, alla parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo.

Garanzie. Vengono dettate le norme attuative della garanzia globale di esecuzione, il cosiddetto performance bond, facoltativo per le gare sopra i 100 milioni di lavori e obbligatorio per gli appalti integrati (progettazione esecutiva e costruzione) oltre i 75 milioni. Il regolamento esclude che per la redazione del progetto e del piano di sicurezza possa essere richiesta la cauzione provvisoria e quella definitiva; pertanto al progettista potrà essere chiesto di presentare soltanto la polizza per errore e/o omissione progettuale. Obbligo di polizza assicurativa anche per il validatore. Negli appalti integrati la polizza del progettista viene chiesta «all'affidatario» (cioè all'impresa di costruzioni).

Collaudi. I collaudi possono essere affidati a terzi, quando l'amministrazione non può svolgerli direttamente, solo tramite gara, a soggetti esterni con 5 o 10 anni di esperienza a seconda dell'importo dei lavori.

©Riproduzione riservata

ALTRI ARTICOLI
SUL CONSIGLIO DEI MINISTRI
A PAG. 22

Il testo del provvedimento sul sito
www.italiaoggi.it/documenti